

N. 02769/2009 REG.ORD.SOSP.

N. 03842/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 3842 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Edoardo Vianello, Giuseppe Pambieri, Federico Pacifici, Mario Prospero, Ennio Venturiello, Enio Drovandi, Kelly Xiomara Calimeno Palacios, Antonio Ferrelli, Roberto Negri, Roberto Attias, Roberto Fia, Mauro Vestri, Arnaldo Ninchi, Henrik Topel, Maurizio Di Carmine, Armando De Razza, Elena Roberta Marchesini, Marco Carlaccini, Gaetano Aronica, Antonio Cattari, Bruno Corazzari, Anna Casalino, Maya Slavica Djeordjevic, Diego Verdegiglio, Saverio Mattei, Giovanni Angelo Franco, Sandro Comini, Ferdinando Maddaloni, Alberto Patelli, Giuliano Chiarello, Piero Montanari, Paolo Fiorino, Giovanni Prisciantelli, Carlo Alighiero Animali, Giuseppe Lazzari, Orchidea De Santis, Romolo Barbona, Giulia Bianchi, Guido Mazzella, Thorsen Kirchhoff, David Ashley Sumner, Silvana Bosi, Roberto Ceccacci, Vassilli Karamesinis, Roberto Lazzara, Fiorella Potenza, Antonio Brancati, Gianni Oddi, Beverly Elaine Lewis, Lanfranco Gambini, Marina Anna Solinas, Gabriele Tozzi, Giuseppe Colombini, Giacinto Mario Donatone, Cristina Fondi, Cinzia Castiglione, Giuseppe Gabucci, Paola Bucciano, Giuseppino Di Persio, Stefano Torossi, Luigi Tani, Roberto Bonacini, Aleksander Mincer, Jorge Hill, Davide Paganini, Patrizia Pangrazi, Danilo Esposito, Derek J Wilson, Pietro Romano, Paolo Giusti, Lino Patruno, Francesco Fiumara, Edoardo Sirano, Marina Pierro, Fabrizio Fornaci, Francesco Madonna, Marco Rulli, Giorgio Colangeli, Monica Guazzini, Luigi Santercole, Michele Bevilacqua, Mariano Perrella, Cinzia Berni, Michele Paulicelli, Alessandro Milana, Renata Zamengo, Giuseppe Morabito, Fabrizio Catalano, Prospero Richelmy, Elisabetta Rocchetti, Alessandro D'Aloia, Carlo Lizzani, Guido Quintozzi, Cosimo Fusco, Roberto Conrado, Rosa Pianeta, Marina Fiorentini, Raffaele Buranelli, Vito Tommaso, Karin Proia, Yasemin Sannino, Patrizia Sacchi, Vittorio

Marsiglia, Lucia De Falco, Lidia Broccolino, Laura Saraceni, Eleonora Mazzoni, Silvio Laviano, Stefano Venturi, rappresentati e difesi dall'avv. Enrico Michetti, con domicilio eletto presso Enrico Michetti in Roma, via Giovanni Nicotera, 29;

contro

Prefetto di Roma, Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, Tribunale di Roma; Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

e con l'intervento di

ad adiuvandum;

Domenico Del Prete, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Romani, con domicilio eletto presso Valentina Romani in Roma, via Nicotera,29;
Codacons+1, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Rienzi, con domicilio eletto presso Carlo Rienzi in Roma, viale G. Mazzini, 73;
Lorenza Musino+11, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Grimaldi, Rosario Marucci, con domicilio eletto presso Francesco Grimaldi in Roma, via Livorno, 61;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento del Prefetto di Roma del 28 maggio 2009, prot. N. 34043/606/2009, con cui in sede di riesame del provvedimento prefettizio del 30 aprile 2009, prot. N. 33961/606/2009/URPG (già sospeso in virtù dell'ordinanza di questo TAR Lazio n.2296/2009), si è confermata l'estinzione dell'IMAIE;

- del provvedimento del Presidente del Tribunale di Roma del 28 maggio 2009, n. 5592 con cui sono stati confermati come liquidatori i signori Galoppi, Laghi e Tepedino, già nominati con precedente atto del 18 maggio 2009, con compenso pari ad oltre un milione di euro cadauno e di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso;

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2009 il Cons. P. Morabito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, sulla base degli atti depositati dai ricorrenti e dagli interventori ad adiuvandum, permangono elementi di dubbio in ordine all'effettiva sussistenza dei presupposti giustificativi del provvedimento di riesame impugnato; profili che, associati a quelli ulteriori connessi alla gravità ed irreparabilità del danno derivante dal provvedimento avverso, depongono per l'accoglimento della domanda cautelare in epigrafe.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. I[^] ter, accoglie l'istanza cautelare in epigrafe nella parte concernente l'impugnativa del provvedimento prefettizio del 28 maggio 2009.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Patrizio Giulia, Presidente

Pietro Morabito, Consigliere, Estensore

Fabio Mattei, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/06/2009

IL SEGRETARIO